

Favorire l'inclusione occupazionale per contrastare la violenza sulle donne

Novembre 2023

A cura di
Ester Dini e Danilo Trippetta

UFFICIO STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

info@fondazionestudi.it

Sommario

1. LA VIOLENZA DI GENERE IN ITALIA: NUMERI E TENDENZE	2
2. CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E VIOLENZA SULLE DONNE: ALCUNE EVIDENZE	4
3. PIÙ LAVORO E REDDITO PER CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	8
4. L'ASSEGNO DI INCLUSIONE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	11
5. IL QUADRO NORMATIVO	14
5.1. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL E LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	14
5.2. L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN ITALIA.....	16

1. La violenza di genere in Italia: numeri e tendenze

La violenza contro le donne si presenta come un fenomeno molto complesso e articolato, di cui i femminicidi rappresentano solo la punta dell'iceberg di comportamenti che, dalle persecuzioni, ai maltrattamenti alle violenze di carattere sessuale risultano ancora estremamente diffusi nella nostra società.

Secondo il Ministero dell'Interno, il numero degli omicidi volontari con vittime di genere femminile, è in progressivo aumento: nel 2022 si sono infatti registrati 125 femminicidi, a fronte dei 119 commessi nel 2021 e 112 del 2019. Nel 2022, su 100 omicidi commessi, 39 hanno avuto come vittima una donna. Nel 2019, la percentuale era del 35% (tab. 1).

Nel corso del 2023, i dati forniti dal dipartimento della Pubblica Sicurezza evidenziano una tendenziale stabilità del fenomeno: tra il primo gennaio e il 12 novembre ci sono stati 102 omicidi con vittime donne, un numero pressoché identico a quello riferito allo stesso periodo del 2022 (101 omicidi).

Tab. 1 - Andamento degli omicidi volontari con vittime donne, 2019-2022 (val. ass. e var. %)

	2019	2020	2021	2022	Var. % 2019-2022
Omicidi volontari	319	287	308	324	1,6
di cui vittime donne	112	119	122	127	13,4
<i>% donne su totale vittime</i>	<i>35,1</i>	<i>41,5</i>	<i>39,6</i>	<i>39,2</i>	

Fonte: Ministero dell'Interno

Anche sul versante dei reati sottostanti, le tendenze emerse negli ultimi anni risultano preoccupanti. Tutti i reati spia, quei delitti ritenuti possibili indicatori di una violenza di genere, poiché espressione di violenza contro una donna in quanto tale, registrano infatti un incremento significativo tra il 2019 e il 2022. Aumentano gli atti persecutori

(+4,6%), i maltrattamenti familiari (+8,6%), ma soprattutto le violenze sessuali (+22,7%) (tab. 2).

Tab. 2 - Andamento dei reati spia con vittime donne, 2019-2022 (val. ass. e var. %)

	2019	2022	Var. % 2019-2022
Atti persecutori	12.209	12.772	4,6
Maltrattamenti contro familiari e conviventi	17.306	18.789	8,6
Violenze sessuali	4.444	5.452	22,7

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero dell'Interno

Tale tendenza è presumibilmente da collegare anche ad una maggiore propensione a denunciare episodi di violenza, dovuta sia alla maggiore informazione sull'esistenza di misure dedicate che all'intensificazione delle campagne di comunicazione sugli strumenti in aiuto delle vittime di violenza.

Secondo i dati rilasciati dall'Istat¹, nel 2022 vi sono state 32.430 chiamate al numero 1522 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità e dedicato ad accogliere le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Rispetto al 2019, quando le stesse erano state 21.290, si registra un incremento significativo (+52,3%), riconducibile alla maggiore conoscenza del numero verde, ma anche, presumibilmente, ad una maggiore propensione a richiedere aiuto da parte delle vittime.

¹ Istat, Il sistema della protezione per le donne vittime di violenza, 2023

2. Condizione occupazionale e violenza sulle donne: alcune evidenze

La violenza sulle donne è un fenomeno, come mostrato dai dati, di difficile contrasto, anche perché trova ragione in un complesso di cause molto articolate, che abbracciano la dimensione culturale, economica e psicologica degli individui.

Le politiche attuate negli ultimi anni hanno mirato a fornire alle donne vittime di violenza una serie di strumenti volti ad accrescere la consapevolezza rispetto alla gravità dei reati perpetrati ai loro danni e alla capacità di tutela e risposta, attraverso percorsi mirati di sostegno e reinserimento.

L'autonomia economica rappresenta da questo punto di vista uno strumento fondamentale per supportare le donne che sono state vittime di violenza nel percorso di uscita. Ma è imprescindibile per tutte quelle donne che volessero sottrarsi a tutte quelle forme di violenza che, il più delle volte, si consumano negli ambienti domestici.

Secondo i dati divulgati dall'Istat in occasione dell'Audizione relativa alle Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, su 15.559 donne che nel 2020 hanno iniziato il percorso personalizzato di uscita dalla violenza, solo il 35,5% risultava occupata in forma stabile (tab. 3).

Tab. 3 - Condizione delle donne che hanno iniziato nel 2020 il percorso personalizzato di uscita dalla violenza per condizione professionale (val. ass. e var. %)


	Val. %
Occupata in forma stabile	35,5
Occupata in forma saltuaria	14,4
Disoccupata	28,1
Ritirata dal lavoro	2,5
Studentessa	5,2
Casalinga	8,7
Altro	5,6
Totale	100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

La maggioranza risultava non avere alcun tipo di occupazione, in quanto ancora in cerca di occupazione (25,2%), casalinga (8,7%), studentessa (5,2%) mentre il 14,4% ha dichiarato di avere un'occupazione saltuaria. Tra le 30-39enni risulta particolarmente elevata la quota di donne che, al momento della violenza, era disoccupata (29,8%) oppure lavorava in forma saltuaria (16%).

Circa la metà delle donne intervistate (48,7%) risulta, di conseguenza, non autonoma da un punto di vista economico. Se si escludono le occupate in forma stabile e le pensionate, dove la maggioranza ha mezzi sufficienti al proprio sostentamento, negli altri casi, le donne vittime di violenza esprimono una condizione di dipendenza economica verso altri soggetti (partner o famiglia) che finisce per condizionare talvolta anche la tipologia delle violenze subite. Tra le giovanissime, questa appare particolarmente accentuata, mentre all'aumentare dell'età, cresce il livello di autonomia economica (fig. 1).

Fig. 1 - Condizione economica delle donne che hanno iniziato nel 2020 il percorso personalizzato di uscita dalla violenza per età (val. ass. e var. %)



Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

Del resto, le ragazze fino a 18-24 anni che si sono rivolte al 1522 sono prevalentemente studentesse, mentre a partire dalla fascia di età 25-34 anni aumentano le donne occupate e le disoccupate o in cerca di occupazione.

Se si guarda alla frequenza delle violenze, mediamente le donne economicamente dipendenti dichiarano di aver avuto un numero di violenze superiori (il 14,6% più di 4 episodi) rispetto alle donne che hanno un proprio reddito: tra queste ultime il 42,8% afferma di essere stata vittima di 1 o 2 episodi di violenza (contro una percentuale del 34,8% tra le donne senza reddito) e il 9,1% dichiara più di 4 episodi (tab. 4).

Tab. 4 - Numero di violenze subite dalle donne che hanno iniziato nel 2020 il percorso personalizzato di uscita dalla violenza condizione economica (val. ass. e var. %)

Numero di violenze subite	Autonome	Non autonome	Totale
1	15,6	13,3	14,5
2	27,2	21,5	24,5
3	28,2	27,5	27,8
4	19,9	23,1	21,4
5 e oltre	9,1	14,6	11,8
Totale	100	100	100

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

Similmente, oltre il 60% riferisce di violenze subite per anni, quota che supera il 75% per le casalinghe e il 70% per le pensionate, le ritirate dal lavoro, le lavoratrici in nero. Il dato è comunque al di sopra della media anche per le donne prive di lavoro. La situazione è "relativamente" migliore per le occupate e le studentesse che subiscono violenze da minor tempo: prevale la frequenza "da mesi" per il 32% delle prime e per il 29,3% delle seconde.

Anche rispetto alla tipologia di violenza, le donne non autonome economicamente sono più frequentemente vittime di violenza fisica (71,8% contro il 63,7% delle donne con reddito), stupro (11,6% contro 6,7%) e soprattutto violenza economica (47,6% contro il 29,5%). Di contro, tra le donne che lavorano è più frequente lo stalking (tab. 5).

Tab. 5 - Tipologia di violenze subite dalle donne che hanno iniziato nel 2020 il percorso personalizzato di uscita dalla violenza condizione economica (val. ass. e var. %)

Tipologia di violenza	Autonome	Non autonome	Totale
Violenza psicologica	88,7	89,7	89,2
Violenza fisica	63,7	71,8	67,6
Minaccia	55	56,3	55,6
Violenza economica	29,5	47,6	38,2
Stalking	27,4	17,6	22,7
Altra violenza sessuale	11,3	15,4	13,3
Stupro	6,7	11,6	9

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

Le donne che non hanno autonomia economica presentano inoltre più frequentemente casi di violenza da parte del partner con cui vivono: su 100 episodi segnalati, causati dal convivente, nel 53,6% dei casi la vittima non ha reddito, mentre nel 46,4% è economicamente autonoma. Di contro, tra queste ultime, sono più frequenti violenze da parte di conoscenti e soprattutto ex partner (tab. 6).

Ad aggravare la situazione economica di queste vittime è anche l'onere di avere dei figli a carico: il 48,3% delle casalinghe e il 41,6% delle lavoratrici in nero ha figli minorenni. Per le occupate, disoccupate e le donne in cerca di prima occupazione, la percentuale è pari rispettivamente a 33,6%, 29,2% e 28,5%.

Tab. 6 - Relazione con autore delle violenze subite dalle donne che hanno iniziato nel 2020 il percorso personalizzato di uscita dalla violenza condizione economica (val. ass. e var. %)

Relazione con autore della violenza	Autonome	Non autonome	Totale
Partner	46,4	53,6	100,0
Ex partner	64,4	35,6	100,0
Familiare	50,1	49,9	100,0
Conoscente	59,1	40,9	100,0
Totale	51,3	48,7	100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

3. Più lavoro e reddito per contrastare la violenza contro le donne

In questo scenario, l'incremento dei tassi di partecipazione delle donne al lavoro appare un obiettivo urgente, anche ai fini di potenziare gli strumenti di difesa delle donne rispetto ai comportamenti di violenza che possono essere adottati contro di loro.

Ancora troppo numerose sono le donne nel nostro Paese che restano lontane dal lavoro. Nel 2022, tra la popolazione femminile di età compresa tra i 25 e 64 anni, erano 6 milioni 773 mila quelle che non lavoravano, pari al 42,7% del totale delle donne residenti (tab. 7).

Di queste, 842 mila risultavano disoccupate, mentre 1 milione 238 mila erano forze di lavoro potenziali (non in cerca, ma disponibili a lavorare) e 4 milioni 692 mila indisponibili al lavoro. La metà circa (3 milioni 290 mila), è residente al Sud. In quest'area, il 61% delle donne tra i 25 e 64 anni, non lavora.

Tab. 7 - Distribuzione della popolazione femminile 25-64 anni per condizione e area geografica, 2022 (val. ass.)

Condizione professionale europea	Nord	Centro	Sud	Italia
Lavorano	4.932	2.050	2.101	9.082
Non lavorano	2.351	1.133	3.290	6.773
<i>Disoccupati</i>	293	165	385	842
<i>Forze lavoro potenziali</i>	285	177	776	1.238
<i>Non cercano e non disponibili</i>	1.773	792	2.128	4.692
Totale	7.282	3.183	5.391	15.855

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

Sono dati che si accompagnano alla fotografia dello strutturale divario dell'Italia rispetto al resto d'Europa e del permanere, anche tra le giovani generazioni, di livelli occupazionali estremamente bassi.

Tra le 25-29enni, a fronte di un tasso occupazionale medio EU del 72,1 e del 77,8 in Germania, l'Italia si colloca al 53,9, quasi 20 punti percentuali in meno dei partner europei. Di poco meglio va nelle fasce d'età successive, dove il divario tende a ridursi, collocandosi tuttavia su livelli sempre elevatissimi: 59,8 contro 75,3 Media Eu tra le 30-34 enni, 62,7 contro 75,9 tra le 35-39enni e 65,2 contro 77,8 tra le 40-44enni (tab. 8).

Tab. 8 - Tasso di occupazione femminile 25-64 anni, nei principali Paesi europei, per classe d'età, 2022 (val. %)

	Germania	Spagna	Francia	Italia	Euro area (da 2023)
25-29 anni	77,8	67,2	75,5	53,9	72,1
30-34 anni	79,0	73,4	77,3	59,8	75,3
35-39 anni	79,7	73,6	77,9	62,7	75,9
40-44 anni	82,2	75,0	80,5	65,2	77,8
45-49 anni	84,0	73,3	81,4	65,4	77,5
50-54 anni	83,4	67,4	80,7	62,3	75,2
55-59 anni	78,6	59,5	74,1	55,5	69,0
60-64 anni	69,5	51,1	55,5	45,2	57,1


Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

La bassa partecipazione al lavoro si accompagna anche alla maggiore vulnerabilità delle donne rispetto agli uomini. Il che spiega come spesso, pur in presenza di un lavoro, questo non sia in grado di garantire a molte donne un reddito dignitoso.

Secondo le elaborazioni recentemente fornite dall'Istat in occasione dell'Audizione sulla proposta di introduzione di un salario minimo legale, il 27,8% delle donne occupate nel nostro Paese presenta almeno un elemento di "vulnerabilità lavorativa", riconducibile alla sussistenza di un contratto a termine o collaborazione (autonomo senza dipendente), o presenza di part time involontario, o entrambe le condizioni. Tra gli uomini, la quota di lavoratori vulnerabili è del 16,2% (fig. 2).

Tale condizione risulta particolarmente diffusa tra le giovanissime (45,7%), tra le straniere (40,7%) e tra le residenti al Sud (36,2%).

Fig. 2 - Condizione di vulnerabilità delle occupate, per caratteristiche socio anagrafiche, 2022 (val. %)



Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

4. L'assegno di inclusione per le donne vittime di violenza

Un aiuto per favorire l'inclusione economica e lavorativa delle vittime di violenza è dato dall'assegno di inclusione, introdotto dal D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Questo prevede infatti un sostegno economico mensile per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi (rinnovabile, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi) ai soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; sono previsti inoltre significativi sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione.

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

La misura prevede per le donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione, alcune specifiche novità che dovrebbero facilitare l'accesso alla misura da parte di tale platea.

In particolare, l'articolo 2, comma 6, del Decreto Lavoro specifica che soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé. Tale precisazione, che riguarda l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), costituisce un elemento di novità importante, dal momento che l'accesso alla misura è legata proprio al rispetto della soglia di 9.360 euro: le donne vittime di violenza saranno considerate come nuclei familiari

indipendenti, tenendo conto soltanto delle proprie condizioni patrimoniali e reddituali. Tale disposizione rappresenta una tutela importante per tutte le donne vittime di violenza, agevolando l'accesso a strumenti di sostegno e agevolazioni che possono essere fondamentali nel percorso di indipendenza e che, al contrario, sarebbero inaccessibili se venissero considerate anche le forze economiche e patrimoniali delle persone presenti all'interno del proprio nucleo.

Sempre nel Decreto Lavoro, inoltre, viene previsto che le persone inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, vengano sollevate dall'obbligo di partecipazione ai percorsi personalizzati di inclusione sociale o lavorativa e dalla relativa necessità di accettare le proposte di lavoro eventualmente offerte.

I correttivi inseriti rappresentano un primo passo importante verso il riconoscimento e la rimozione di alcuni ostacoli all'accesso delle misure di sostegno che potrebbero favorire il percorso di autonomia delle donne vittime di violenza.

L'assegno di inclusione, quale misura di sostegno economico, si unisce alla previsione di un canale privilegiato di ingresso nel mercato del lavoro. Il Decreto Lavoro dispone infatti che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è invece riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.

Per avere un'idea della possibile platea interessata, si consideri che l'Istat stima in circa 21 mila donne le vittime di violenza che hanno iniziato un percorso di uscita presso i servizi specializzati e che potrebbero beneficiare degli strumenti di inclusione economica loro destinati. La stima offre tuttavia solo un'indicazione parziale della platea di riferimento potenziale delle misure destinate all'inclusione delle donne

vittime di violenza, sia perché le informazioni a disposizione sono parziali, sia perché la componente seguita dai servizi territoriali non è nota, e più in generale, perché il fenomeno della violenza di genere è sottostimato.

5. Il quadro normativo

5.1. La Convenzione di Istanbul e la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, è un trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul. Essa rappresenta la cornice di riferimento per le norme internazionali in questo settore.

È infatti il primo documento a contenere linee guida giuridicamente vincolanti con il preciso scopo di creare "un quadro giuridico e un approccio globale per combattere la violenza contro le donne" incentrato sulla prevenzione della violenza domestica, sulla protezione delle vittime e sul perseguimento dei colpevoli. Essa afferma inoltre che la "violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione".

Nella Convenzione viene, infatti, stabilita per la prima volta la definizione di "violenza nei confronti delle donne"; definizione che verrà poi utilizzata da tutti i successivi atti e documenti a livello nazionale e comunitario.

Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata" (Art. 3 Convenzione di Istanbul).

In particolare, nella Convenzione:

- la violenza contro le donne viene riconosciuta quale violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione;
- atti quali la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, lo stalking, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata vengono configurati come reato perseguibile penalmente;

Le parti si impegnano a:

- adottare misure legislative per la predisposizione di servizi di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per tutte le vittime di violenza;
- garantire la creazione di case rifugio adeguate e facilmente accessibili e l'attivazione di linee telefoniche di sostegno a livello nazionale operanti tutti i giorni 24 ore su 24;
- garantire un supporto sostanziale alle vittime di violenza sessuale con la creazione di centri di prima assistenza facilmente accessibili in cui vengano assicurate visite mediche specialistiche e una consulenza medico-legale. In questi centri saranno presi debitamente in considerazione i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza;
- creare un Osservatorio Statistico europeo permanente che abbia accesso ai dati relativi alle denunce e alle conseguenti misure adottate dai singoli Stati;
- rafforzare la formazione di figure professionali che si occupino delle vittime e degli autori degli atti di violenza.

Nel 2011, i firmatari originali del trattato erano Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Slovacchia, Svezia e Turchia. L'accordo è poi stato firmato da 45 paesi, ma ratificato (e dunque realmente entrato in vigore) solo da 20 di questi, tra cui l'Italia nel 2013. Il trattato inoltre è aperto alla ratifica anche dell'Unione europea e di Paesi che non fanno parte del Consiglio d'Europa, ma che a vario titolo hanno partecipato alla stesura del testo, come Stati Uniti, Canada, Kazakistan, Giappone, Messico e Santa Sede.

Ad oggi, oltre all'adesione formale alla Convenzione di Istanbul, non esiste alcun atto legislativo specifico dell'Unione Europea che si occupi di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Ma, vista l'importanza dell'argomento e i crescenti numeri delle denunce in molti Stati membri, l'8 marzo 2022 la Commissione Europea ha proposto una nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che mira a garantire a livello comunitario un livello di protezione minimo da tale violenza, in pieno rispetto degli obiettivi previsti dalla Convenzione di Istanbul.

La Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM2022 105 final) sarà il primo atto che affronterà specificamente questo argomento, con lo scopo di stabilire norme minime che consentano agli Stati membri di introdurre norme di livello più elevato.

In particolare, la Proposta di Direttiva propone di attuare misure per far configurare come reato alcune forme di violenza (ad esempio il reato di stupro con assenza di consenso, le mutilazioni genitali femminili, la violenza on-line) che non sono sufficientemente contrastate dalle legislazioni nazionali dei Paesi membri.

Ha, inoltre, tra gli obiettivi quello di potenziare l'accesso delle vittime alla giustizia e adeguati diritti a una protezione specifica, come, ad esempio, l'emanazione più veloce di provvedimenti di allontanamento degli autori delle violenze o misure che garantiscano alle vittime la possibilità di far richiesta di risarcimento a carico dell'autore del reato.

Gli Stati dovranno mettere in atto tutte le misure di garanzia per la rimozione da internet dei contenuti connessi a reati di violenza on-line.

Con la Direttiva gli Stati si dovranno impegnare a prestare alle vittime di violenza di genere e di violenza domestica l'adeguata assistenza con piani di sostegno specifici alla tipologia di reato subito, l'accesso a linee di assistenza telefonica nazionali, un più facile accesso alle case rifugio e un sostegno giuridico e psicologico alle vittime di violenza sui luoghi di lavoro.

Infine, per creare una nuova cultura europea per contrastare il fenomeno, gli Stati dovranno garantire piani di prevenzione attraverso azioni di sensibilizzazione nelle scuole e attraverso i mass-media e la formazione di professionisti o gruppi multidisciplinari di loro che possano assistere a 360° le vittime ed entrare in contatto con gli autori dei reati con appositi programmi di recupero.

5.2. L'evoluzione della normativa in Italia

L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013); a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione.

Il primo intervento in tal senso è stato operato dal Decreto-Legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti

modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere.

Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere.

Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la Legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

Anche la legge di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021) ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre la Legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

Nella legislatura corrente sono state approvate la legge n. 12 del 2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023) e la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; la citata legge n. 122 prevede che, qualora il p.m. non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio.

Attualmente è in corso di esame alla Camera un disegno di legge governativo (A.C. 1294) volto ad introdurre ulteriori disposizioni per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, attraverso norme che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime, sia sulla prevenzione del fenomeno.